

**Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica per l'Anno Scolastico 20..../20....**

ALUNNO/A

(cognome e nome)

“Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta le modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. *La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e non può essere modificata nel corso dell'anno. La scelta viene operata per l'iscrizione alla classe prima ed ha valore per gli anni successivi, essendo prevista l'iscrizione d'ufficio alle classi successive. Ogni anno è comunque possibile fare una scelta diversa; pertanto solo coloro che intendono cambiare la scelta dell'anno precedente sono tenuti a comunicarlo entro e non oltre la data del termine delle iscrizioni stesse.*

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Scelta di **AVVALERSI** dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di **NON AVVALERSI** ⁽¹⁾ dell'insegnamento della religione cattolica

FIRMA: _____

Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per goli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° Grado.

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione sia stata comunque condivisa.

Data _____

(1) Chi non intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, dovrà compilare il Mod. F per la scelta alternativa.

Art.9 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.